

COMUNE DI BELLUSCO
Provincia di Milano

**REGOLAMENTO
COMUNALE PER LA
CONCESSIONE DI
FINANZIAMENTI E
BENEFICI ECONOMICI AD
ENTI PUBBLICI E
SOGGETTI PRIVATI**

Allegato alla delibera di C.C. n. 23 del 11.05.1991

CAPO I

FINALITA'

Art. 1

1. Con il presente Regolamento il Comune, nell'esercizio dei suoi poteri di autonomia, determina le forme di garanzia stabilite per la concessione di finanziamenti e benefici economici ad enti pubblici e soggetti privati, in relazione a quanto previsto dall'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, assicurando la massima trasparenza dell'azione amministrativa ed il conseguimento delle utilità sociali alle quali saranno finalizzate le risorse pubbliche impiegate.

Art. 2

1. L'osservanza delle procedure, dei criteri e delle modalità stabilite dal presente regolamento costituisce condizione necessaria per la legittimità degli atti con i quali vengono disposte le concessioni di finanziamenti e benefici economici da parte del Comune.
2. L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalità suddette deve risultare dai singoli provvedimenti con esplicito richiamo delle norme che agli stessi si riferiscono.

Art. 3

1. La Giunta comunale dispone le iniziative più idonee per assicurare la più ampia conoscenza del presente regolamento da parte degli organismi di partecipazione di cui all'art. 6 della legge 8 giugno 1990 n. 142, degli enti e delle istituzioni pubbliche e private, delle forze sociali e di tutti i singoli cittadini che ne fanno richiesta.

Art. 4

1. Gli atti relativi alla concessione di finanziamenti e benefici economici sono pubblicati all'albo pretorio del Comune per la durata prevista dalla legge.
2. Di tali atti ogni cittadino può prendere visione in qualunque momento anche successivamente alla pubblicazione, facendone richiesta nelle forme previste dal regolamento di cui all'art. 7 della legge 8 giugno 1990 n. 142.

Art. 5

1. Il rilascio di copia del presente regolamento e degli atti di cui all'art. 4 può essere richiesto da ogni cittadino del Comune e dai rappresentanti degli enti e delle istituzioni che nello stesso hanno sede.
2. Esso avviene previo pagamento dei soli costi di riproduzione.

CAPO II

PROCEDURE

Art. 6

1. Gli enti pubblici e privati, le associazioni ed i comitati (di cui all'art. 9), che richiedono la concessione di un intervento finanziario quale concorso per la loro attività annuale (art. 11), devono far pervenire le relative istanze entro il 31 gennaio di ogni anno. La Giunta comunale , sentite le competenti consulte consiliari, stabilisce il piano di assegnazione dei contributi e provvede alla loro erogazione entro il 31 marzo. Per il primo anno di applicazione del presente regolamento, il termine per la presentazione della richiesta di contributi è fissato al 30 settembre e l'erogazione al 30 novembre.
2. Agli enti pubblici e privati, alle associazioni ed ai comitati (di cui all'art. 9) che richiedono la concessione di un intervento finanziario quale concorso per l'effettuazione di manifestazioni e singole iniziative (art. 12), la giunta comunale , sentite le competenti consulte consiliari, assegna il contributo entro 60 giorni dalla data di presentazione della richiesta e procede alla sua erogazione entro 60 giorni dalla presentazione del rendiconto finanziario della manifestazione od iniziativa effettuata.
3. Le richieste relative al 1° comma del presente articolo, pervenute oltre il 31 gennaio, o, per il primo anno di applicazione, oltre il 30 settembre, potranno essere prese in esame alle condizioni previste al successivo comma.
4. La Giunta comunale può rivedere o modificare , in corso d'anno , il piano di assegnazione dei contributi al fine di correlarlo con le esigenze di adeguamento della programmazione degli interventi, per effetto di variazioni nelle disponibilità finanziarie o del verificarsi di eventi imprevedibili.
5. Le procedure previste al presente articolo non si applicano agli interventi regolati dall'art. 10.

Art. 7

1. Le istanze per la concessione di contributi o di altri benefici devono contenere l'indicazione dei requisiti posseduti e l'individuazione delle finalità alle quali l'intervento richiesto è destinato.
2. Le istanze devono essere redatte secondo i moduli allegati A, B, e C al presente regolamento, a secondo della finalità alla quale s'intende destinare il finanziamento richiesto.
3. Le istanze presentate per le finalità di cui ai successivi articoli dovranno contenere la dichiarazione che il soggetto richiedente non fa parte dell'articolazione politico-amministrativa di nessun partito, in relazione a quanto previsto dall'art. 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195 e dall'art. 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659. Tale dichiarazione non è richiesta per gli interventi di cui all'art. 15 direttamente prestati ai soggetti assistiti od alle loro famiglie.
4. Le istanze pervenute sono assegnate per il procedimento istruttorio e per l'adozione del provvedimento finale al settore competente.
5. Nessun intervento può essere disposto dalla Giunta comunale a favore di soggetti ed iniziative che , secondo l'istruttoria, sono risultati privi dei requisiti richiesti od in contrasto con le norme regolamentari. La Giunta, ove ne ravvisi la necessità, prima

di decidere l'esclusione, può richiedere al settore competente ulteriori approfondimenti e verifiche.

CAPO III

SETTORI D'INTERVENTO

Art. 8

1. I settori per i quali l'Amministrazione comunale può effettuare la concessione di finanziamenti e benefici economici ad enti pubblici e soggetti privati, nei limiti delle risorse di cui dispone, sono, di norma, i seguenti , elencati in ordine alfabetico:
 - a. assistenza e sicurezza sociale;
 - b. attività sportive e ricreative del tempo libero;
 - c. attività per la tutela di valori monumentali, storici e tradizionali;
 - d. cultura ed informazione;
 - e. interventi su spazi, aree e strutture private d'interesse pubblico,
 - f. sviluppo economico;
 - g. tutela dei valori ambientali.
2. Per ciascun settore di intervento sono individuate le attività e le iniziative che generalmente lo caratterizzano, con ciò non escludendosi quelle che per la loro finalità sono ad esso riconducibili.
3. Sono esclusi dalla presente disciplina i costi sociali che l'Amministrazione assume per i servizi della stessa gestiti o dei quali promuove la gestione o l'organizzazione per suo conto da parte di altri soggetti, essendo gli stessi regolati:
 - a. per quanto relativo ad agevolazioni, riduzioni ed esenzioni dal pagamento dei corrispettivi per la fruizione dei beni e dei servizi dalla disciplina da stabilirsi in conformità all'art. 32, comma secondo, lettera g, della legge 8 giugno 1990 n. 142;
 - b. per quanto concerne agevolazioni relative alle tariffe per le erogazioni di altri pubblici servizi, dai rispettivi regolamenti.

CAPO IV

SOGGETTI AMMESSI

Art. 9

1. La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere possono essere disposte dall'Amministrazione a favore:
 - a. di persone residenti nel Comune , sussistendo le motivazioni per il conseguimento delle finalità stabilite dal presente regolamento;
 - b. di enti pubblici, per le attività che gli stessi esplicano a beneficio della popolazione del Comune;
 - c. di enti privati, associazioni, fondazioni ed altre istituzioni di carattere privato, dotate di personalità giuridica, che esercitano prevalentemente la loro attività in favore della popolazione del Comune;
 - d. di associazioni non riconosciute e di comitati che effettuano iniziative e svolgono attività a vantaggio della popolazione del comune;
 - e. di persone normalmente presenti nel Comune o che normalmente usufruiscono dei servizi erogati dal Comune, sentite le amministrazioni dei Comuni di residenza per forme di collaborazione nell'intervento da predisporre.
2. In casi particolari, adeguatamente motivati, l'attribuzione di interventi economici può essere disposta a favore di enti pubblici e privati, associazioni e comitati, per sostenere specifiche iniziative che hanno finalità di aiuto e solidarietà verso altre comunità italiane o straniere colpite da calamità od altri eventi eccezionali oppure concorrere ad iniziative d'interesse generale da calamità od altri eventi eccezionali oppure per concorrere ad iniziative di interesse generale rispetto alle quali la partecipazione del Comune assume rilevanza sotto il profilo dei valori sociali, morali, culturali, economici che sono presenti nella comunità alla quale l'ente è preposto.

CAPO V

CONDIZIONI GENERALI DI CONCESSIONE

Art. 10

1. Le persone fisiche, che presentano istanza per ottenere interventi finanziari dal Comune, devono esporre nella stessa le motivazioni e la misura dell'intervento richiesto. All'istanza dovrà essere allegata la documentazione idonea a comprovare le finalità dell'intervento, l'onere complessivo da sostenere per lo stesso e l'attestazione dei redditi effettivi propri e del nucleo familiare cui appartiene nonché la descrizione ed ubicazione dei beni immobili di proprietà dei componenti del nucleo stesso (come da allegato A). Nella predetta dichiarazione dovrà inoltre essere precisato se il richiedente beneficia di contributi finanziari da parte di altri soggetti pubblici; in caso affermativo dovrà essere precisato l'importo del contributo ed il soggetto che ne ha assicurato la concessione. L'Amministrazione si riserva la possibilità di verificare quanto dichiarato.
2. Al richiedente, con il provvedimento di assegnazione dell'intervento, può essere autorizzata l'erogazione di un acconto dell'importo concesso.
3. L'erogazione totale od a saldo della somma assegnata viene effettuata dall'Ente entro 30 giorni dalla presentazione da parte dell'interessato della documentazione comprovante l'avvenuto intervento al quale la stessa era finalizzata e la spesa sostenuta. Se questa risulta inferiore del 10% a quella preventivata o comunque minore dell'importo della sovvenzione concessa, quest'ultima viene ridotta in proporzione.
4. La domanda di contributo, in carta libera, deve essere presentata dagli interessati all'ufficio Servizi Sociali del Comune che procederanno a protocollarla. L'ammissibilità di tale domanda viene stabilita in seguito ad un esame documentale della situazione socio-economica del singolo e/o del nucleo familiare, svolta dall'ufficio servizi sociali. L'ufficio predispose la pratica per la giunta comunale quale organo competente a deliberare sull'erogazione del contributo. L'erogazione di sussidi, concessi a favore di soggetti di cui all'art. 9 comma primo lett. a) e lett. e) che necessitino di immediata assistenza, può essere autorizzata dal Sindaco (o dall'Assessore a lui delegato) nell'ambito dell'apposito fondo stanziato in bilancio. Il Sindaco (o l'Assessore da lui delegato) adotta la sua decisione, con motivata ordinanza, in base all'istanza del richiedente ed alle risultanze dell'istruttoria per la stessa effettuata, nel tempo necessario dal servizio di assistenza sociale. Le ordinanze del Sindaco vengono comunicate alla Giunta che dispone il discarico delle somme relative con atto adottato ai sensi dell'art. 45 della legge 8 giugno 1990, n.142.

Art. 11

1. Per gli enti pubblici e privati e le associazioni e i comitati (di cui all'art. 9) che richiedono la concessione di un intervento finanziario quale concorso per l'effettuazione della loro attività ordinaria annuale, in relazione ai benefici che dalla stessa derivano alla comunità locale e di cui al precedente art. 8, primo comma, l'istanza di concessione deve essere corredata, per il primo anno,

da copia del bilancio di previsione e dal programma di attività. Per le richieste presentate dopo il primo anno di attività o, comunque, per l'anno successivo a quello per il quale l'ente ha fruito del contributo dell'ente, oltre il preventivo ed il programma per il nuovo anno, dovrà essere presentato il rendiconto della gestione precedente, nella quale è stato utilizzato il concorso finanziario del Comune.

2. Nella concessione di contributi annuali ricorrenti viene accordata particolare considerazione agli enti pubblici e privati ed alle associazioni il cui statuto prevede, in caso di cessazione dell'attività, la devoluzione al Comune dei beni – o di quei beni artistici, storici, culturali per la cui conservazione e valorizzazione il contributo è richiesto – con impegno, da parte del Comune, di assicurarne la conservazione e la valorizzazione.
3. I documenti di cui al presente articolo devono essere firmati dal Presidente e dal segretario dell'ente e, ove esista, dal Presidente del Collegio Sindacale.

Art. 12

1. Per gli enti pubblici e privati, le associazioni ed i comitati (di cui all'art. 9) che richiedono la concessione di un intervento finanziario quale concorso per l'effettuazione di manifestazioni, iniziative, progetti di interesse diretto o comunque pertinente alla comunità locale, l'istanza di concessione deve essere corredata dal programma dettagliato della manifestazione iniziativa, dalla precisazione dell'epoca e del luogo in cui sarà effettuata e del preventivo finanziario nel quale risultino analiticamente le spese che il richiedente prevede di sostenere e le entrate con le quali si propone di fronteggiarle, inclusa quella a proprio carico. L'istanza dovrà inoltre essere corredata da copia dell'ultimo bilancio approvato dal quale risultino i mezzi con i quali viene finanziata la quota di intervento del richiedente nella manifestazione od iniziativa.
2. Nei preventivi e nei rendiconti di manifestazioni, iniziative e progetti ai quali concorre il Comune, non possono essere comprese le prestazioni assicurate alle iniziative suddette dall'apporto dei componenti dell'ente od associazione organizzatore e da tutti coloro che, a qualsiasi titolo, volontariamente ad esse collaborano nonché oneri riferiti all'uso di materiale, attrezzature od impianti dei quali il soggetto organizzatore già dispone o che saranno messi gratuitamente a disposizione dallo stesso Comune o da altri enti pubblici e privati.
3. L'erogazione del contributo assegnato viene effettuato dall'Ente entro 60 giorni dalla presentazione della documentazione e del rendiconto finanziario comprovanti l'avvenuta manifestazione od iniziativa. Se il rendiconto finanziario risulta inferiore più del 10% rispetto alla somma preventivata, il contributo assegnato viene ridotto in proporzione.

Art. 13

1. L'intervento del Comune non può essere richiesto né concesso per eventuali maggiori spese che manifestazioni ed iniziative, organizzate dai soggetti di cui all'art. 12 richiedono, e non può essere accordato per la copertura di disavanzi di gestione delle attività ordinarie degli enti di cui all'art. 11.
2. Il Comune rimane comunque estraneo nei confronti di qualsiasi rapporto od obbligazione che si costituisca fra persone private, enti pubblici o privati,

associazioni o comitati e fra qualsiasi altro destinatario di interventi finanziari dallo stesso disposti e soggetti terzi per forniture di beni e prestazioni di servizi, collaborazioni professionali e qualsiasi altra prestazione.

3. Il Comune non assume , sotto nessun aspetto, responsabilità alcuna in merito all'organizzazione ed allo svolgimento di manifestazioni , iniziative e progetti ai quali ha accordato contributi finanziari, così come non assume responsabilità relative alla gestione degli enti pubblici , privati ed associazioni che ricevono dal Comune contributi annuali, anche nell'ipotesi che degli organi amministrativi del soggetto beneficiario facciano parte rappresentanti nominati dal Comune stesso. Nessun rapporto od obbligazione dei terzi potrà essere fatto valere nei confronti del Comune, il quale, verificandosi situazioni irregolari o che comunque necessitino di chiarimenti, può sospendere l'erogazione delle quote di contributi non corrisposte e, a seguito dell'esito degli accertamenti, deliberarne la revoca nei limiti predetti.
4. La concessione dell'intervento è vincolata all'impegno del soggetto beneficiario di utilizzarlo esclusivamente per le finalità per le quali è stato accordato.
5. Gli interventi del Comune relativi all'attività ricorrente o straordinaria dei soggetti previsti dal presente regolamento possono avvenire soltanto attraverso l'assegnazione di contributi finanziari o la concessione dell'uso agevolato di impianti, strutture od attrezzature comunali. Le spese di ospitalità , rappresentanza e simili effettuate dagli enti predetti sono finanziate dagli stessi nell'ambito del loro bilancio o del budget delle singole manifestazioni, senza oneri per il Comune. Le spese per queste finalità possono essere sostenute dal Comune per le iniziative o manifestazioni dallo stesso direttamente organizzate e, nell'ambito dei fondi per le stesse stanziati, direttamente gestiti dall'Amministrazione comunale.

Art. 14

1. Gli enti pubblici e privati e le associazioni e i comitati (di cui all'art. 9) che ricevono contributi annuali per l'espletamento della loro attività sono tenuti a far risultare, dagli atti attraverso i quali realizzano o manifestano esteriormente tali attività, che esse vengono realizzate con il concorso del Comune.
2. Gli enti pubblici e privati e le associazioni e i comitati (di cui all'art. 9) che ricevono contributi da parte del comune per realizzare manifestazioni, iniziative e progetti sono tenuti a far risultare dagli atti e mezzi con i quali effettuano pubblico annuncio e promozione delle iniziative suddette che le stesse vengono realizzate con il concorso del Comune.
3. Il patrocinio di manifestazioni, iniziative e progetti da parte del Comune deve essere richiesto dal soggetto organizzatore e concesso formalmente dall'Amministrazione comunale.
4. La concessione del patrocinio non comporta benefici finanziari od agevolazioni a favore delle manifestazioni per le quali viene concesso; per gli stessi deve essere richiesto l'intervento del comune con le modalità stabilite dal presente regolamento.
5. il patrocinio concesso dal Comune deve essere reso pubblicamente noto dal soggetto che l'ha ottenuto, attraverso i mezzi con i quali provvede alla promozione dell'iniziativa.

CAPO VI

ASSISTENZA E SICUREZZA SOCIALE

Art. 15

1. Gli interventi di assistenza e sicurezza sociale del comune sono principalmente finalizzati :
 - a) allo stato di bisogno così come definito:
 - 1) dall'art. 25 del D.P.R. 24.07.1977 n. 616 e dall'art. 12 L.R. 07.01.1986 n. 1 (assistenza generica) e determinati dalla presenza di reddito familiare insufficiente, dalla presenza in famiglia di una o più persone non autonome, dalla presenza di situazioni a rischio di emarginazione;
 - 2) dall'appartenenza a categorie previste dall'art. 23 D.P.R. 616 (famiglie di detenuto, famiglie di vittime del delitto, assistenza post-penitenziaria, protezione sociale).
 - b) Alla protezione e tutela del bambino – sostegno della maternità;
 - c) Alla protezione e tutela dei minori e dei giovani in età evolutiva;
 - d) All'assistenza, protezione e tutela degli anziani;
 - e) All'assistenza, tutela e sostegno dei cittadini inabili;
 - f) Alla promozione dell'inserimento sociale, scolastico e lavorativo di soggetti handicappati;
 - g) Alla prevenzione e al recupero delle tossicodipendenze;
 - h) Alla prestazione di forme di assistenza a persone e famiglie che si trovano momentaneamente in particolari condizioni di disagio economico e sociale, finalizzando gli interventi alla normalizzazione delle situazioni eccezionali affrontate ed al reinserimento sociale e produttivo delle persone assistite.
2. Per conseguire tali finalità il Comune provvede:
 - a) all'attivazione delle istituzioni comunali che saranno previste dallo statuto, preposte a realizzare gli obiettivi individuati dal precedente comma;
 - b) al sostegno valorizzazione e sviluppo delle altre istituzioni pubbliche e private che, senza fine di lucro, abbiano per scopo ed operino concretamente per realizzare gli interventi di cui al precedente comma;
 - c) alla valorizzazione e sviluppo delle forme organizzate di volontariato che abbiano per fine e concretamente operino per realizzare gli interventi di cui sopra;
 - d) ad interventi diretti in tutti i casi nei quali, per l'urgenza o per la particolare condizione dei richiedenti non sia possibile avvalersi delle istituzioni ed associazioni di cui alle lettere precedenti.

Art. 16

1. Nel bilancio annuale il Consiglio comunale determina le risorse destinabili ai fini di assistenza e sicurezza sociale e le ripartisce in appositi, specifici capitoli per gli scopi individuati nel primo comma dell'art. 15 e tenuto conto di quanto stabilito dal quarto comma dell'art. 10.
2. Nella relazione provvisoria e programmatica il Consiglio comunale stabilisce gli interventi che saranno realizzati attraverso i soggetti indicati nel secondo comma del precedente articolo 15, sia attraverso la loro specifica individuazione motivata dalla attitudine del soggetto a realizzarli, sia attraverso indirizzi espressi alla Giunta per organizzare forme coordinate di intervento dei diversi soggetti al fine di conseguire al migliore livello di efficacia le finalità previste.

3. Le istituzioni comunali costituite per operare nel settore possono essere preposte dalla Giunta a svolgere l'azione di coordinamento e guida dei programmi di intervento, alla cui attuazione esse partecipano con le risorse ed i mezzi di cui dispongono.
4. Per i soggetti che necessitano di interventi di immediata assistenza, si provvede secondo quanto stabilito al quarto comma del precedente art. 10.

Art. 17

1. Qualora si tratti di assistenza generica (disoccupazione, lunghe assenze dal lavoro per malattia, cure mediche costose, bollette e affitti particolarmente onerosi...) il contributo viene erogato per un periodo massimo di tre mesi.
2. Tale periodo può essere prolungato qualora il contributo si riferisca a categorie specifiche di utenza (art. 23 del D.P.R. 616 del 24.07.1977), o di soggetti psichiatrici in attesa di dichiarazione di invalidità civile o di contributi integrativi di pensione (L.R. n. 1 del 07.01.01986).
3. Il contributo viene di norma erogato alla persona richiedente tramite mandato da riscuotere presso la Tesoreria comunale.
4. Qualora l'ufficio proponente ritenga opportuno utilizzare l'erogazione del contributo come momento di contatto con l'utenza per la verifica del programma impostato, il contributo verrà consegnato all'ufficio suddetto dall'Economo comunale.

Art. 18

1. Avendo presente il quadro in cui si inserisce la domanda di contributo economico, la valutazione della situazione per l'erogazione deve essere affidata al Servizio sociale, che terrà conto della situazione complessiva dei bisogni esistenti, in modo da realizzare interventi articolati, integrativi o sostitutivi del contributo economico. Il criterio adottato per la determinazione dell'ammontare del contributo è il seguente: l'ammontare della somma denominata " minimo vitale" (M.V.) per una persona singola è pari alla pensione minima INPS –VO (pensione di vecchiaia), annualmente aggiornata. La somma viene erogata interamente quando si tratta di un singolo utente. Qualora l'utente sia un nucleo familiare, il contributo si determina secondo i seguenti parametri:

N. COMPONENTI	PARAMETRO
1	100
2	133
3	174
4	199
5	233
6	266
7	300

2. I contributi monetari da erogarsi ai soggetti si otterranno detraendo ai valori suddetti le tariffe per i servizi prestati quali: pasti gratuiti alla mensa scolastica, trasporti gratuiti, libri di testo. Gli uffici competenti alla concessione di tali contributi indiretti provvederanno a comunicare il provvedimento all'ufficio Assistenza sociale.

3. Sono da considerarsi non soggetti alla norma del precedente comma, per quanto riguarda l'ammontare del contributo e all'art. 10, comma 4 del presente regolamento, in quanto svincolati dall'esame del reddito del singolo o del nucleo familiare, i contributi erogati nei casi sotto indicati:
- a) contributi sostitutivi di ricovero;
 - b) i contributi per aiuto educativo domiciliare;
 - c) contributi per affidi familiari.

CAPO VII

ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE DEL TEMPO LIBERO

Art. 19

1. Gli interventi del Comune per la promozione, il sostegno e lo sviluppo delle attività sportive sono finalizzati alla pratica dello sport dilettantistico, per la formazione educativa e sportiva dei giovani.
2. Il Comune inoltre a sostegno di associazioni, gruppi ed altri organismi aventi natura associativa che curano la pratica da parte di persone residenti nel Comune di attività sportive amatoriali e di attività fisico-motorie ricreative del tempo libero.
3. Alle società ed organizzazioni che curano esclusivamente la pratica dello sport professionistico possono essere concesse, quando ricorrono particolari motivazioni relative al prestigio ed alla immagine della comunità, agevolazioni per l'uso di impianti e strutture di proprietà comunale con esclusione, in ogni caso, di sovvenzioni e finanziamenti sotto qualsiasi denominazione a carico del bilancio comunale.
4. Il Comune può concedere contributi una-tantum alle società ed associazioni di cui ai commi 1 e 2 per l'organizzazione di manifestazioni di particolare rilevanza che possono concorrere alla promozione della pratica sportiva ed al prestigio della comunità.
5. Gli interventi di cui ai comma precedenti sono disposti con l'osservanza delle procedure, modalità e condizioni di cui ai precedenti capi II,IV e V.

Art. 20

1. La concessione a condizioni agevolate dell'uso di impianti ed attrezzature, di cui al comma 3 del precedente art. 19 è regolata mediante apposita deliberazione adottata dal competente organo comunale e da convenzione dello stesso approvata e stipulata con il soggetto che utilizza i beni suddetti. La convenzione deve prevedere idonee garanzie per quanto concerne la manutenzione e conservazione delle strutture affidate e l'esclusione di qualsiasi responsabilità da parte del Comune per l'uso delle stesse.
2. Nel caso che l'impianto o struttura sia utilizzata con accesso del pubblico, lo stesso sarà consentito, sempre sotto la responsabilità del soggetto utilizzatore, quando la commissione provinciale per i locali di spettacolo abbia concesso il proprio nulla-osta, copia del quale dovrà essere immediatamente trasmessa al Comune.

CAPO VIII

SVILUPPO ECONOMICO

Art. 21

1. Le funzioni del Comune, per promuovere e sostenere la valorizzazione dei settori economici di maggiore rilevanza o tradizione, sono esercitate mediante interventi rivolti, in particolare:
 - a) al concorso per l'organizzazione di fiere, mostre , esposizioni, rassegne e simili manifestazioni, sia che si tengano sul territorio del Comune, sia al di fuori di esso, quando accolgano una significativa partecipazione delle attività esercitate nel Comune;
 - b) al concorso per l'effettuazione di iniziative collettive di promozione e pubblicizzazione di prodotti locali, quando l'adesione alle stesse sia aperta a tutte le aziende operanti nel settore aventi sede nel Comune;
 - c) al concorso per manifestazioni ed iniziative qualificanti per l'immagine della comunità e del suo patrimonio ambientale, artistico e storico, delle produzioni tipiche locali, che abbiano per fine di incrementare i flussi turistici verso il territorio comunale;
 - d) a contributi annuali a favore delle associazioni (di cui all'art. 9) e di altro organismi volontariamente costituitisi per valorizzare zone ed attività particolari esistenti nel territorio comunale.
2. Il concorso del Comune per la realizzazione delle iniziative ed attività di cui al presente capo può comprendere anche la concessione temporale di locali, spazi, impianti , attrezzature di proprietà comunale. La concessione è sempre subordinata alla preventiva concessione dell'agibilità dei locali da parte della competente commissione provinciale e non comprende l'uso, a carico del Comune, degli impianti elettrici e telefonici . Il Comune non assume alcuna responsabilità verso terzi per l'uso che viene fatto dei locali per l'organizzazione della manifestazione. Nell'atto di concessione della struttura sono espressamente riportate tutte le condizioni previste dal presente comma in mancanza delle quali la concessione non è valida.
3. La concessione di contributi una-tantum per le finalità di cui alla lettera a), b) c) del precedente primo comma avviene con l'osservanza delle modalità di cui agli artt. 12 e 13 del presente regolamento.
4. Gli interventi finanziari del Comune non possono essere concessi a favore di un singolo soggetto, ancorché di importanza rilevante per l'economia e lo sviluppo della comunità.

Art. 22

1. Per le richieste di contributi annuali da parte dei soggetti di cui alla lettera d) del comma primo del precedente art. 21 si osservano le norme di cui agli artt. 11 e 13 del presente regolamento.

CAPO IX

ATTIVITA' CULTURALI ED EDUCATIVE E ATTIVITA' PER LA TUTELA DI VALORI MONUMENTALI, STORICI E TRADIZIONALI

Art. 23

1. Gli interventi del Comune per sostenere le attività e le iniziative culturali ed educative di enti pubblici e privati, associazioni e comitati (di cui all'art. 9), sono finalizzati principalmente:
 - a) a favore dei soggetti che svolgono attività di promozione culturale ed educativa nell'ambito del territorio comunale;
 - b) a favore dei soggetti che organizzano e sostengono l'effettuazione nel Comune di attività teatrali e musicali di pregio artistico;
 - c) a favore dei soggetti che effettuano attività di valorizzazione delle opere d'arte, delle bellezze naturali e monumentali, delle biblioteche , delle tradizioni storiche, culturali e sociali che costituiscono patrimonio delle comunità;
 - d) a favore di soggetti non professionali che, senza scopo di lucro, promuovono scambi di conoscenze educative e culturali fra i giovani del Comune e di quelli di altre comunità nazionali o straniere;
 - e) a favore di soggetti che organizzano nel territorio comunale convegni, mostre, esposizioni, rassegne aventi finalità culturali, artistiche , scientifiche , sociali, che costituiscono rilevante interesse per la comunità e concorrono alla sua valorizzazione.

Art. 24

1. La concessione dei contributi viene effettuata tenuto conto dell'effettiva rilevanza educativa e culturale sia dell'attività già svolta che di quella programmata e dell'interesse che essa riveste per la comunità locale, sia per i benefici diretti che alla stessa apporta che per il contributo qualificante con il quale concorre alla promozione della cultura.
2. Il concorso del Comune per la realizzazione delle iniziative ed attività di cui al presente capo può comprendere anche la concessione temporale di locali, spazi, impianti , attrezzature di proprietà comunale. La concessione è sempre subordinata alla preventiva concessione dell'agibilità dei locali da parte della competente Commissione provinciale e non comprende l'uso, a carico del Comune, degli impianti elettrici e telefonici. Il comune non assume alcuna responsabilità verso terzi per l'uso che viene fatto dei locali per l'organizzazione della manifestazione. Nell'atto di concessione della struttura sono espressamente riportate tutte le condizioni previste dal presente comma in mancanza delle quali la concessione non è valida.
3. Le concessioni sono effettuate con l'osservanza delle procedure e condizioni stabilite dai precedenti capi II. IV e V.

Art. 25

1. Sono esclusi dall'applicazione del presente Regolamento:
 - a) i contributi ordinari ad Enti ed Istituzioni specificatamente già determinati in bilancio;
 - b) i contributi erogati sulla base del Piano per il Diritto allo Studio.

CAPO X

TUTELA DEI VALORI AMBIENTALI

Art. 26

1. Gli interventi a favore delle attività ed iniziative per la tutela dei valori ambientali esistenti nel territorio comunale sono principalmente finalizzati:
 - a) al sostegno dell'attività di associazioni, comitati (di cui all'art. 9) ed altri organismi o gruppi di volontari che operano in via continuativa per la protezione e valorizzazione della natura e dell'ambiente;
 - b) alle iniziative per promuovere nei cittadini il rispetto e la salvaguardia dei valori naturali ed ambientali;
 - c) alle mostre ed esposizioni che hanno per fine la valorizzazione dei beni ambientali, la rappresentazione dei pericoli che minacciano la loro conservazione, le azioni ed iniziative utili per la loro protezione.
2. Gli interventi del Comune nei confronti dei soggetti e delle iniziative di cui al comma precedente sono regolati dalle norme di cui ai precedenti capi II, IV e V.

CAPO XI

INTERVENTI SU SPAZI, AREE E STRUTTURE PRIVATE DI INTERESSE PUBBLICO

Art. 27

1. Le funzioni del Comune per promuovere e sostenere il miglioramento urbanistico complessivo del territorio su spazi, aree e strutture private sono esercitate mediante interventi rivolti in particolare al concorso per opere di urbanizzazione primaria di dichiarata utilità pubblica.
2. La concessione dei contributi viene effettuata tenuto conto dell'effettivo interesse che l'intervento riveste e dei benefici che esso apporta alla comunità locale.
3. Il contributo è calcolato sul costo preventivato delle opere che rispondono ai requisiti previsti al punto 2 del presente articolo.
4. Possono accedere al contributo sia singoli che associati cittadini.

Art. 28

1. La concessione del contributo viene effettuata alle seguenti condizioni:
 - a) il progetto delle opere da realizzare deve aver acquisito il parere favorevole della Commissione edilizia e deve avere ottenuto il rilascio della concessione edilizia;
 - b) il preventivo di spesa delle opere da realizzarsi relativamente a quanto previsto dal punto 3 dell'art. 27 deve essere approvato dall'ufficio tecnico comunale;
 - c) per le opere realizzate, relativamente a quanto previsto dal punto 3 dell'art. 27 entro 60 giorni dal termine dei lavori, dovrà essere presentato il certificato di collaudo o di regolare esecuzione, sottoscritto e asseverato dal Direttore dei lavori o da tecnico abilitato alla professione, nel quale venga certificata la rispondenza delle opere realizzate al progetto approvato, le quantità, l'idoneità e la qualità dei materiali usati. Durante il corso delle opere l'A.C. potrà in qualsiasi momento intervenire attraverso l'ufficio tecnico comunale o con tecnico di fiducia all'uopo incaricato ad accertare l'esatto compimento dei lavori per cui viene concesso il contributo;
 - d) al termine dei lavori, deve essere presentata al Comune la regolare fattura degli interventi eseguiti.

Art. 29

1. L'Amministrazione comunale dispone la compartecipazione all'intervento in misura forfetaria "una tantum" e nella quantità massima del 15% del costo preventivato delle opere autorizzate che corrispondono ai requisiti di cui al punto 2 dell'art. 27.
2. L'erogazione del contributo avverrà entro 60 giorni dalla presentazione di regolare fattura corredata del certificato di collaudo di cui al punto "c" dell'art. 28.
3. Il concessionario, il direttore dei lavori ed il tecnico collaudatore sono responsabili delle opere che vengono realizzate ed agli stessi potrà essere richiesta la refusione del contributo gli eventuali danni con le modalità previste dalle leggi e regolamenti vigenti nel caso vengano riscontrate anomalie nelle opere realizzate o mendaci dichiarazioni negli atti.

CAPO XII

INTERVENTI STRAORDINARI

Art. 30

1. Per iniziative e manifestazioni non comprese fra quelle previste dal presente Regolamento, che hanno carattere straordinario e non ricorrente, organizzate nel territorio comunale e per le quali la Giunta ritenga che sussista un interesse generale della comunità tale da giustificare , su richiesta degli organizzatori, un intervento del Comune, lo stesso può essere accordato se esiste in bilancio la disponibilità dei mezzi finanziari necessari.
2. La concessione dell'uso temporaneo di locali, spazi, strutture ed attrezzature per le iniziative e manifestazioni di cui al precedente comma, avviene secondo le norme stabilite dal presente Regolamento.
3. Si applicano , per quanto compatibili con il carattere ed i tempi di attuazione delle iniziative e manifestazioni di cui al primo comma, le norme previste dai precedenti capi II, IV e V.

CAPO XIII

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 31

1. Il presente Regolamento entra in vigore dal momento in cui, a seguito del favorevole esame dell'organo regionale di controllo, diviene esecutivo.
2. Il Segretario comunale ne dispone a mezzo degli uffici comunali, la pubblicazione secondo quanto prescritto dalle disposizioni vigenti in materia e la diffusione ai soggetti previsti dal presente Regolamento.

INDICE

CAPO I

FINALITA'

Art. 1

Art. 2

Art. 3

Art. 4

Art. 5

CAPO II

PROCEDURE

Art. 6

Art. 7

CAPO III

SETTORI DI INTERVENTO

Art. 8

CAPO IV

SOGGETTI AMMESSI

Art. 9

CAPO V

CONDIZIONI GENERALI DI CONCESSIONE

Art. 10

Art. 11

Art. 12

Art. 13

Art. 14

CAPO VI

ASSISTENZA E SICUREZZA SOCIALE

Art. 15

Art. 16

Art. 17

Art. 18

CAPO VII

ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE

Art. 19

Art. 20

CAPO VIII

Art. 21

Art. 22

CAPO IX

ATTIVITA' CULTURALI ED EDUCATIVE E ATTIVITA' PER LA TUTELA DEI VALORI MONUMENTALI, STORICI E TRADIZIONALI

Art. 23
Art. 24
Art. 25

CAPO X
TUTELA DEI VALORI AMBIENTALI
Art. 26

CAPO XI
INTERVENTI SU SPAZI, AREE E STRUTTURE PRIVATE DI INTERESSE PUBBLICO
Art. 27
Art. 28
Art. 29

CAPO XII
INTERVENTI STRAORDINARI
Art. 30

CAPO XIII
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 31